

All'autore delle violazioni sanzioni amministrative e penali. Lo dice la Corte di giustizia

Frodi Iva, la Ue traccia la strada

Solidalmente responsabili soggetti diversi dal venditore

DI FRANCO RICCA

Al fine di contrastare le frodi, la normativa Ue consente agli stati membri di considerare solidalmente responsabile per il pagamento dell'Iva un soggetto diverso dal debitore, purché non si tratti di una responsabilità oggettiva. E' inoltre possibile infliggere all'autore delle violazioni, nell'ambito di procedimenti diversi riguardanti fatti della stessa natura, sia sanzioni amministrative afflittive sia sanzioni penali vere e proprie, in relazione però ad esercizi fiscali differenti. Così la sentenza della Corte di giustizia Ue del 12 dicembre 2024, nel procedimento C-331/23, promosso in una controversia tra il fisco belga e una società di commercializzazione di bevande che aveva emesso numerose fatture di vendita soggettivamente inesistenti, occultando i reali destinatari (commercianti, ristoratori, albergatori), per far loro vendere in evasione d'imposta. La società era stata considerata responsabile in solido per il pagamento dell'Iva evasa dai cessionari, in base alla norma nazionale secondo cui "i soggetti passivi sono responsabili in solido con la persona debitrice dell'imposta...qualora essi, nel momento in cui hanno effettuato un'operazione, sapevano o avrebbero dovuto sapere che il mancato pagamento dell'imposta nella catena di operazioni era o sarebbe avvenuto con l'intenzione di evadere l'imposta". Incidentalmente, si ricorda che la normativa italiana (art. 60-bis del dpr 26 ottobre 1972, n. 633) contempla due ipotesi di responsabilità solidale, a carico però degli acquirenti, in relazione al pagamento dell'Iva non versata dai fornitori sulle cessioni di determinati beni a prezzi inferiori al valore normale e in relazione all'imposta evasa nelle cessioni di immobili. La

prima questione posta alla Corte mirava a chiarire se l'art. 205 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva) consenta una norma nazionale che, per garantire la riscossione, prevede la responsabilità in solido oggettiva a carico di un soggetto diverso dal debitore. Al riguardo, la Corte ricorda di avere dichiarato che la norma consente di considerare un soggetto responsabile in solido per il versamento dell'Iva qualora, al momento dell'esecuzione dell'operazione a suo favore, sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'imposta dovuta su tale operazione, o su un'operazione precedente o successiva, non sarebbe stata assolta, e di fondarsi al riguardo su presunzioni, purché formulate in maniera tale da poter essere confutate dagli interessati fornendo la prova contraria, non essendo di contro ammissibile una ipotesi di responsabilità oggettiva. Ipotesi da escludere nel caso di specie, poiché, secondo la norma belga, il soggetto è solidalmente responsabile solo se sapeva o avrebbe dovuto sapere che avrebbe partecipato alla frode, fermo restando che deve avere la possibilità di dimostrare di aver adottato ogni ragionevole misura atta a garantire di non prendere parte, con le proprie operazioni, ad una frode. La responsabilità non può invece essere esclusa per il fatto che i cessionari avrebbero avuto diritto alla detrazione dell'imposta che fosse stata loro correttamente fatturata. Quanto al rilievo per cui la norma belga consente di esigere l'intera imposta dal responsabile solidale e non permette, quindi, al giudice di ripartire il debito in funzione della partecipazione dei diversi soggetti coinvolti, la Corte osserva che si tratta di una caratteristica tipica della nozione di responsabilità solidale.

© Riproduzione riservata

